

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05170 del 02/05/2020

Proposta n. 5991 del 17/04/2020

Oggetto:

Autorizzazione a favore della Società Immobiliare 3V S.r.l. allo svolgimento di una campagna di frantumazione di materiale inerte depositato su un appezzamento di terreno sito nel Comune di Pomezia (RM), località Santa Palomba, in via Francesco Angelini n. 3, per una durata inferiore a 90 giorni, mediante impianto mobile di marca "RIMAC MOBY 800", Full Optional matricola "000M109", autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G04032 del 03.04.2019.

Oggetto: Autorizzazione a favore della Società Immobiliare 3V S.r.l. allo svolgimento di una campagna di frantumazione di materiale inerte depositato su un appezzamento di terreno sito nel Comune di Pomezia (RM), località Santa Palomba, in via Francesco Angelini n. 3, per una durata inferiore a 90 giorni, mediante impianto mobile di marca "RIMAC MOBY 800", Full Optional matricola "000M109", autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G04032 del 03.04.2019.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI"**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.

PREMESSO CHE con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.582270.22-07-2019, la Società Immobiliare 3V S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Albano Laziale, (RM) Loc. Pavona, via dei Piani di Monte Savello, 13 - CAP 00041, legalmente rappresentata dal sig.ra Patrizia Mariani, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di frantumazione di materiale inerte presente in un appezzamento di terreno sito in via Francesco Angelini n. 3, Comune di Pomezia (RM), località Santa Palomba, di proprietà della Società medesima;

PRESO ATTO CHE dalla documentazione pervenuta risulta che:

- il recupero del materiale inerte dovrà avvenire mediante l’utilizzo del frantumatore mobile di proprietà della Società, di marca RIMAC modello MOBY 800 Full Optional, numero di matricola 000M109, regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con Determinazione della Regione Lazio n. G04032 del 03/04/2019;
- attualmente, il terreno su cui deve essere svolta la campagna è sotto sequestro giudiziario nell’ambito di un procedimento penale promosso dal Tribunale di Velletri a carico di una Società a cui è stata imputata una gestione dei rifiuti non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, accertata nel corso di un sopralluogo congiunto svoltosi nel 2016 da parte di ARPA Lazio, Polizia Provinciale di Roma Capitale e Commissariato di P.S. di Albano Laziale (RM), in epoca antecedente all’acquisto del terreno da parte della Società Immobiliare 3V S.r.l.;
- a seguito del rinvenimento dei rifiuti, da parte della Società interessata sono state svolte le seguenti attività:
 - caratterizzazione dei rifiuti, tramite indagine fotografica ed analitica, da cui è emersa l’assenza di materiali pericolosi per l’ambiente e la salute dell’uomo;
 - a partire da 31 maggio 2016, “bonifica” parziale, con il conferimento presso idonei impianti dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti legnosi presenti;
 - dal 05 Luglio 2016 al 19 Luglio 2016, avvio dell’asportazione della prima parte del terreno dove erano ubicati i rifiuti, con successivo trasporto in discarica del materiale misto (terreno + materiale da costruzione e demolizione); tale attività è stata svolta solo parzialmente, come risulta dalla presenza sul lato ovest della piattaforma, di diverse tonnellate di materiale terroso frammisto a materiali delle opere di costruzione e demolizione, che dovranno essere oggetto di alienazione;
- una parte delle aree sulle quali erano depositati i rifiuti, dopo opportuno livellamento sono risultate essere non contaminate (“bonificate”), in base ai risultati di analisi effettuate su 12 campioni prelevati da carotaggi eseguiti sul terreno, mentre le ulteriori verifiche su campioni di terreno su altre aree del

sito (per la “bonifica” totale) potranno essere portate a compimento solo dopo il dissequestro del terreno da parte del Tribunale Ordinario di Velletri;

- la campagna di attività consiste nella riduzione volumetrica del materiale inerte con conseguente modifica della consistenza e della loro pezzatura, al fine di favorire il recupero del materiale ed il loro utilizzo presso il sito stesso per il livellamento delle superfici dell’area e successiva realizzazione di pavimentazione, in modo da limitare gli eventuali conferimenti del rifiuto residuo presso idonei impianti autorizzati, ovvero, qualora possibile, per essere immesso sul mercato al fine di realizzare sottofondi stradali, il tutto dopo avere effettuato appropriate analisi su campioni di terreno prelevati;
- la Società con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio con il n. I.0707347.09-09-2019, ha presentato documentazione integrativa, con aggiornamento della Relazione Tecnica già pervenuta;

CONSIDERATO che la Regione con nota prot. U.0772057.01-10-2019 a tutti gli Enti/Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014 per il rilascio del rispettivo parere ha inviato la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dalla Società;

RILEVATO che alla richiesta di parere di cui al capoverso precedente ha dato seguito solo ARPA Lazio con nota prot. Generale ARPA, n. 0068193 29/10/2019, prot. regionale n. I.0869173.30-10-2019, nella quale è stata richiesta alla Società ulteriore documentazione integrativa, in particolare per chiarire gli aspetti di cui ai successivi punti:

1. fornire ulteriori elementi tati da consentire la valutazione del rispetto di tutte le condizioni di cui alla lettera “a” dell’allegato B della D.G.R. n. 864/2014 e delle prescrizioni dell’atto autorizzativo di cui alla Determinazione n. G04032 del 03/04/2019;
2. indicare il produttore dei rifiuti, atteso che in base alla prescrizione n. 1 dell’Allegato B della Determinazione autorizzativa dell’Impianto mobile, n. G04032 del 03/04/2019, è stabilito che “l’impianto mobile può operare esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti”
3. fornire dettagliate informazioni in merito alla necessaria e propedeutica classificazione/ caratterizzazione iniziale dei rifiuti da trattare, al fine di attribuire agli stessi il relativo codice CER, ricordando che la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, competono, invece, al gestore dell’impianto mobile le successive verifiche ed eventuali analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all’impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determina di approvazione dello stesso impianto;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota n. U.0924287.15-11-2019, ha trasmesso la suddetta nota di ARPA Lazio alla Società, che ha fornito le proprie controdeduzioni con Relazioni Tecniche integrative inviate alla Regione Lazio con successive note acquisite al protocollo rispettivamente con n. I.0008797.08-01-2020 e n. I.0264124.02-04-2020;

PRESO ATTO che la documentazione tecnica integrativa presentata dalla Società in tempi successivi, tutta a firma del dott. Chimico Fernando Maurizi, iscritto al n. 1114 dell’Ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Roma, comprende una Relazione di indagine fonometrica e una Relazione Tecnica della campagna di frantumazione, corredata da alcuni Certificati di Analisi Chimiche di caratterizzazione effettuati su campioni di rifiuti misti rinvenuti sul sito con CER 17 09 04;

PRESO ATTO che nella documentazione pervenuta in fasi successive sono contenuti chiarimenti alle osservazioni evidenziate da ARPA Lazio, e, in particolare, sono stati definiti i seguenti aspetti:

- il nome della Società del produttore dei rifiuti rinvenuti nel sito;
- la quantificazione del materiale da trattare è stato calcolato approssimativamente in 891 ton, ipotizzando un peso specifico del materiale di 1.330 ton/mc, per un volume di 670 mc, dato da una superficie di 1.500 mq e un’altezza media del cumulo di 1,0 m;

- in relazione alla quantità del materiale da trattare di 891 ton, la durata della campagna è stata stabilita in meno di 90 giorni lavorativi, che comporta una frantumazione al di sotto delle 10 ton/giorno, essendo stata prevista una quantità pari a 8 t/giorno;
- la campagna di frantumazione non è soggetta a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), essendo stato dichiarato che la campagna di attività non supera il limite dimensionale di cui all'allegato IV alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006 "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", comma 7, lettera z.b: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152",
- la campagna di attività di recupero (operazione R5), riguarda il trattamento del seguente CER:

CER	Descrizione CER	Descrizione secondo il D.M. 05/02/1998	Provenienza
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

- le operazioni da svolgere sono in R5 e non sono previsti effluenti liquidi da trattare in quanto lo stato fisico del rifiuto è solido; eventuali effluenti prodotti da agenti atmosferici (ad esempio intense piogge) e da eccessiva nebulizzazione del materiale verranno convogliati in apposita canaletta, ed inviati ad un serbatoio posizionato vicino al materiale che verrà utilizzato per la raccolta delle acque eventualmente formatesi dalle operazioni di trattamento. Le eventuali acque raccolte verranno successivamente smaltite come rifiuto liquido;
- sono previste le seguenti analisi chimico fisiche sui rifiuti presenti sul sito:
 - analisi chimico fisica delle diverse tipologie di CER presenti sull'area durante la realizzazione della campagna di frantumazione (fase intermedia);
 - analisi chimico fisica delle diverse tipologie di materie recuperate o i rifiuti ottenuti a seguito delle lavorazioni (fase finale);

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società circa la provenienza dei rifiuti da trattare, ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs. n. 152/2006, "Responsabilità della gestione dei rifiuti", la Società medesima in quanto proprietaria dell'area, quale soggetto detentore dei rifiuti, potrà provvedere direttamente al loro trattamento in conformità agli articoli 177 e 179 dello stesso D.lgs. n. 152/2006, e alla prescrizione n. 1 dell'Allegato B della Determinazione di autorizzazione n. G04032 del 03/04/2019, "l'impianto mobile può operare esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti";

PRESO ATTO che la Società con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0193763.04-03-2020 ha inviato una nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area Bonifica dei Siti Inquinati, protocollo regionale n. U.0145598.18-02-2020, di risposta ad una nota della Società del 28 dicembre 2018 e ritrasmessa in data 21 gennaio 2020, dove è stata e acquisita al protocollo regionale con il numero 58013 del 22/01/2020 in quanto non risultava pervenuta all'epoca, richiedendo un parere in merito ad una proposta di intervento volta alla rimozione di rifiuti e al successivo campionamento ambientale del sito di cui trattasi;

PRESO ATTO che la Regione Lazio nella nota di cui al capoverso precedente ha espresso quanto segue:

- dalla lettura della documentazione si è potuto riscontrare che nell'area in argomento, nella parte dove si è già provveduto alla rimozione dei rifiuti, è stato effettuato un campionamento ambientale della matrice suolo in 12 punti, eseguendo 24 campionamenti, a seguito del quale non sono stati riscontrati dei superamenti rispetto ai valori di cui alla tabella I, colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

- dalla lettura della documentazione si evince che gli interventi proposti riguardano la rimozione e il relativo trattamento o invio in discarica autorizzata dei rifiuti ancora presenti nell'area, in cumuli e/o parzialmente interrati, con successivo campionamento del terreno al termine di dette operazioni. Tale intervento risulta pertanto compreso nelle fattispecie normate dall'art. 192, comma 3 e 239, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, in ragione del quale è previsto che trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 "Bonifica di siti contaminati" nell'eventualità in cui, solo a seguito dei campionamenti eseguiti dopo la rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione;
- in ragione di quanto sopra esposto l'esecuzione dell'intervento proposto non necessita della preventiva autorizzazione della scrivente Direzione regionale per quanto attiene le procedure volte alla bonifica dei siti contaminati;
- nel caso in cui a seguito dell'esecuzione delle succitate indagini ambientali si dovessero riscontrare dei superamenti rispetto ai valori di cui alla tabella I, colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, si dovrà provvedere a dare comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 242, comma 3 del citato Decreto legislativo e a provvedere ai successivi adempimenti;

PRESO ATTO di quanto espresso al punto precedente, di cui la Società dovrà tenere conto ai fini dell'avvio dell'attività richiesta, si ritiene che sussistono le condizioni per potere autorizzare la campagna richiesta nel rispetto delle modalità riportate nella documentazione presentata dalla Società stessa, e nel rispetto delle annotazioni, raccomandazioni e prescrizioni di seguito riportate, fermo restando le decisioni positive sul dissequestro da parte del competente Tribunale di Velletri:

1. in relazione alla tipologia di rifiuti oggetto della presente campagna di attività, codice CER 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03), i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno avere le caratteristiche conformi a quanto stabilito al punto 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 (materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica e isolanti escluso amianto);
2. la Società, quale produttore/detentore dei rifiuti dovrà procedere oltre che a quella di base anche alla caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso all'impianto con CER, "voce a specchio" 19.07.04", mentre quale gestore dell'impianto mobile dovrà procedere alle successive verifiche ed eventuali analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto, per quantità e tipologia, rientrino tra quelli previsti dalla Determinazione di approvazione dello stesso impianto; sempre al gestore dell'impianto spetta il compito di effettuare i Test di cessione e la verifica delle Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 5 febbraio 1998, nei casi ivi previsti, in relazione alle specifiche attività di recupero effettuate;
3. la Società, quale produttore/detentore dei rifiuti dovrà procedere alla caratterizzazione di base e/o analitica dei rifiuti in uscita dal sito a seconda del tipo di CER; stesse analisi dovranno essere effettuate, in qualità di gestore dell'impianto, per i rifiuti in uscita da quest'ultimo;
4. ai fini della produzione di materie prime seconde, la Società dovrà garantire preliminarmente l'esecuzione del test di cessione e il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 5 Febbraio 1998; ciò in relazione al fatto che Società intende procedere al recupero di rifiuti non pericolosi classificati con codice CER 17.09.04 secondo il punto 7.1.3 lettera a) del Suballegato 1 all'Allegato 1 al D.M. 5 Febbraio 1998, procedendo quindi alla 'messa in riserva di rifiuti inerti [R13], per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente connesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle

frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al presente decreto [R5]'. Al riguardo, si evidenzia che le materie derivanti dalle attività di recupero del CER 17.09.04 da utilizzare come aggregati nelle opere edilizie cessano la qualifica di rifiuto quando sono rispettate le condizioni di cui al punto 7.1 del Suballegato 1 Allegato 1 del D.M. 5 Febbraio 1998; in particolare, le medesime materie devono essere conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.1.4 del citato Suballegato e pertanto dovrà essere certificata da parte della Ditta la conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, in relazione all'utilizzo previsto per ciascun aggregato riciclato, insieme al test di cessione di cui al punto precedente;

5. ai fini della commercializzazione e utilizzo dei prodotti ricavati, si richiama il rispetto del D.lgs. 16 aprile 2017, n. 106, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione; per dimostrare il rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde scaturite dal ciclo di recupero, la Società dovrà dotarsi della prevista certificazione dei materiali ricavati dall'attività di recupero, da potere esibire su semplice richiesta da parte degli organi di controllo;
6. nel ricordare che affinché un'attività di recupero origini un end of waste, cessando la qualifica di rifiuto, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, ivi compreso che esista una domanda o un mercato per tali prodotti o sostanze, determinare un bilancio di massa esplicitando la quantità stimata di materie recuperate da impiegare nel cantiere e quella destinata al mercato dell'approvvigionamento della materie prime secondarie in sostituzione delle risorse naturali.
7. in linea con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 'Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio', ciascun cumulo di rifiuti e/o materiale recuperato dovrà essere caratterizzato da un'altezza massima di 6 metri e una pendenza massima di 45°;
8. i prodotti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere sottoposti alla caratterizzazione in accordo con quanto disposto dal punto 7.1.3 lettera a) del Sub-allegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998, eseguendo il test di cessione sul rifiuto tal quale, conformemente alle previsioni di cui all'Allegato 3 al decreto medesimo;
9. gli aggregati riciclati (EoW) ottenuti dal recupero dei rifiuti anche nel caso di loro uso nell'ambito del medesimo cantiere per la produzione di rilevati, sottofondi, drenaggi, ecc..., per tipologia e per caratteristiche dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 11/04/2007 e dovranno essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005;
10. per i rifiuti da trattare occorre prevedere nella gestione del cantiere la fase di stoccaggio in cumuli nel tempo strettamente necessario al completamento delle determinazioni analitiche dei campioni prelevati dagli stessi cumuli, per poter procedere, poi, alle successive fasi di gestione, ovvero di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/06;
11. i rifiuti in attesa dell'operazione di recupero, se non immediatamente trattati, dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre l'eventuale produzione di percolato, nonché per evitare dispersioni di polveri in atmosfera;
12. i materiali di scarto opportunamente raccolti dovranno essere protetti con teli prima del loro conferimento presso impianto autorizzato;

13. i materiali derivati dalle operazioni di trattamento da utilizzare all'interno del cantiere, se non immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree dedicate, e, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro utilizzo;
14. mantenimento di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente;
15. segnalare preventivamente all'Autorità competente il deposito di eventuali eccedenze, trasmettendo una planimetria con l'indicazione delle aree temporanee di deposito necessarie;
16. le misure di contenimento per la riduzione delle acque meteoriche di dilavamento dovranno interessare anche i rifiuti in uscita che saranno oggetto di deposito temporaneo presso l'area interessata alla localizzazione dell'impianto; a tal riguardo, si raccomanda che anche in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, siano tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali;
17. le operazioni di recupero e/o smaltimento da effettuare su ciascun CER prodotto dalla selezione dei rifiuti inerti, dovranno essere opportunamente gestite e documentate, successivamente alla loro produzione, sulla base della loro recuperabilità, proprietà chimico fisiche, eventuali analisi necessarie, ecc...;
18. oltre alla copertura dei cumuli di rifiuti in caso di eventi meteorici, la Società si deve adoperare affinché l'impianto mobile non produca alcun effluente liquido, immettendo l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse, in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; in ogni caso la Società dovrà allestire idonei sistemi di contenimento per gestire l'eventuale produzione dei suddetti effluenti, provvedendo al loro smaltimento a norma di legge;
19. la piazzola di recupero ove andrà posizionato l'impianto mobile dovrà rimanere sempre impermeabile per tutta la sua estensione e per tutta la durata della campagna, mentre il perimetro dell'area impermeabilizzata dovrà essere provvisto di un cordolo di contenimento. Le acque raccolte in tutte le zone impermeabili destinate alle lavorazioni, stoccaggio, smistamento dei rifiuti e alla manovra dei mezzi, dovranno essere convogliate in apposito contenitore a tenuta (vasca d'accumulo di prima pioggia che funziona da accumulo-decantazione opportunamente dimensionata, impermeabile e munita di sistemi di monitoraggio per verificare il livello del riempimento, nel rispetto di quanto previsto anche dal punto 3.3.1 della DGR N. 34 del 26.01.2012); l'acqua di raccolta del serbatoio dovrà essere smaltita come rifiuto speciale e inoltre dovrà essere prevista una procedura di controllo e svuotamento della vasca di raccolta anche in condizioni di emergenza. Tali acque potranno essere utilizzate per la nebulizzazione del materiale nella fase di riduzione volumetrica al fine dell'abbattimento delle eventuali polveri. A conclusione delle attività il contenitore a tenuta dovrà essere svuotato e le acque raccolte smaltite ai sensi di legge;
20. nel caso di presenza di liquidi di percolazione, questi dovranno essere caratterizzati ed eventualmente smaltiti secondo le raccomandazioni date dalla normativa vigente;
21. relativamente a ciascun CER in uscita dall'impianto, dovrà essere documentata l'effettiva operazione di recupero/smaltimento a cui esso sarà destinato, rilevato che nella documentazione presentata non sono state indicate nel dettaglio le operazioni possibili, né sono stati indicati i criteri per valutare le successive singole e specifiche operazioni di recupero/smaltimento;
22. l'impianto mobile dovrà essere posizionato nella zona indicata nella planimetria presente nella Relazione Tecnica, che riporta anche le zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS;
23. garantire il mantenimento per tutta la durata della campagna di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente e del layout dell'impianto e dell'area adibita allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;

24. rispetto dei pareri, prescrizioni degli organi preposti alla vigilanza e al controllo;
25. i rifiuti in attesa dell'operazione di recupero, se non immediatamente trattati, dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre la produzione di percolato di cui al punto 2., nonché per evitare dispersioni di polveri in atmosfera;
26. i materiali di scarto opportunamente raccolti, stoccati nella zona indicata nella planimetria trasmessa, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro conferimento presso impianto autorizzato;
27. i materiali derivati dalle operazioni di trattamento da utilizzare all'interno del cantiere, se non immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree dedicate, e, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro utilizzo;
28. mantenimento di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente;
29. l'attività collegata all'esercizio dell'impianto nel pieno funzionamento dovrà rispettare i valori acustici di emissione previsti per l'area urbanistica di collocazione del sito, in accordo con la normativa di settore vigente e con riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica specifica presentata;
30. il rispetto dei pareri degli organi preposti alla vigilanza e al controllo;
31. alla chiusura dell'impianto predisposizione di un dettagliato piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori stoccaggio rifiuti, la bonifica dei vari settori dell'impianto e del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;

RICHIAMATO l'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006, che stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del medesimo D.lgs., che per le emissioni diffuse (polveri) l'autorizzazione da rilasciare deve contenere apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

RITENUTO necessario autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da ricevuta postale di pagamento datata 23.10.2019;

RITENUTO per quanto sopra argomentato di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta per lo svolgimento di una campagna di frantumazione di materiale inerte (operazioni R5), depositato su un appezzamento di terreno sito in via Francesco Angelini n. 3, Comune di Pomezia (RM), località Santa Palomba, di proprietà della Società richiedente, per una durata inferiore a 90 giorni;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare la Società Immobiliare 3V S.r.l.(di seguito Società), con sede in sede legale in Albano Laziale, (RM) Loc. Pavona, via dei Piani di Monte Savello, 13 - CAP 00041, legalmente rappresentata dal sig.ra Patrizia Mariani , ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a svolgere campagna di frantumazione di materiale inerte (operazioni R5), depositato su un appezzamento di terreno sito in via Francesco Angelini n. 3, Comune di Pomezia (RM), località Santa Palomba;

- di specificare che la campagna verrà svolta utilizzando l'impianto mobile di proprietà della Società medesima, di marca RIMAC modello MOBY 800 Full Optional, numero di matricola 000M109, regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con Determinazione G04032 del 03/04/2019;
- di subordinare la presente autorizzazione al dissequestro del sito da parte del Tribunale di Velletri, nonché all'esito positivo delle preventive indagini ambientali indicate nella citata nota regionale n. U.0145598.18-02-2020, di cui dovrà essere comunicato l'esito positivo alla Direzione Regionale per la conseguente presa d'atto;
- di stabilire fin da ora che nell'eventualità che dalle indagini ambientali di cui al punto precedente si dovessero riscontrare dei superamenti rispetto ai valori di cui alla tabella I, colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, la Società dovrà darne immediata comunicazione ai competenti uffici regionali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 242, comma 3 del citato Decreto legislativo, che provvederanno a comunicare i successivi adempimenti da svolgere;
- di richiamare la Società, quale proprietaria dell'impianto mobile e intestataria del provvedimento regionale autorizzatovi, sull'obbligo di essere in possesso di una polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a € 5.000.000, così come previsto dalla DGR n. 864/2014;
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecnico-operative contenute nella Determinazione autorizzativa n. G04032 del 03.04.2019 e al rispetto delle raccomandazioni indicate in premessa;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;
- di stabilire che la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- di stabilire che la Società, fermo restando quanto rilevato ai punti precedenti, prima dell'avvio della campagna d'attività, dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa, trasmettendo copia della Polizza di Assicurazione dell'impianto mobile per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a € 5.000.000, in possesso della Ditta proprietaria;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Immobiliare 3V S.r.l., e trasmesso all'Arpa Lazio Sezione di Roma, all'Azienda Sanitaria Locale Roma ASL RM 6, Distretto H4, al Tribunale Ordinario di Velletri, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Pomezia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

ing. Flaminia Tosini